

Per la Cassazione gli Isp con ruolo attivo rispondono della violazione del diritto d'autore

Copyright, responsabilità ampia

Per rimuovere illeciti non serve l'intervento delle autorità

Il contenuto dell'ordinanza

L'ordinanza n. 7708/19 della Cassazione ha escluso che l'Isp (Internet service provider) debba agire per la rimozione dei contenuti illeciti ospitati dall'hosting provider «su comunicazione delle autorità competenti», essendo sufficiente la conoscenza delle violazioni commesse dal *content provider* propriamente comunicate all'Isp dal titolare dei diritti.

Pagina a cura
DI **LUCIANO DAFFARRA***

I gestori di piattaforme digitali possono avere anche un ruolo «attivo», non solo di ospitalità di dati (i cosiddetti hosting provider). Di conseguenza possono essere ritenuti responsabili di illecito qualora non rimuovessero i contenuti abusivi o se continuassero a pubblicarli non appena a conoscenza di tali illeciti. Ma non solo. Per la conoscenza degli illeciti e per la susseguente loro rimozione da parte degli intermediari, non è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria o di quella amministrativa avente funzioni di vigilanza.

Nei giorni in cui Bruxelles ha dato via libera alla direttiva sul copyright, la Cassazione, con due pronunce gemelle, è intervenuta sulla responsabilità degli Internet service providers (Isp). Protagonisti delle pronunce il gruppo Mediaset e Yahoo! Quest'ultimo reo di aver diffuso sul proprio portale filmati tratti da programmi televisivi di cui Rti era titolare.

Mentre il testo della direttiva europea sul copyright ripropone il tema della cooperazione fra (Isp) e titolari dei diritti, suggerendo soluzioni concordate che possano porre fine alla guerra giudiziaria che da numerosi anni contrappone le tesi libertarie e le rivendicazioni di tutela delle due parti opposte l'una all'altra, quindi, la Cassazione, con l'ordinanza n. 7708/19 e la sentenza, la 7709/19 (entrambe del 19 marzo scorso), è intervenuta per affrontare alcuni aspetti rilevanti della tutela del diritto d'autore sulle piattaforme digitali, rinviando la prima causa alla Corte d'appello di Milano per

l'applicazione dei principi da essa elaborati e definendo una seconda vertenza con sentenza definitiva.

Fra i numerosi spunti e chiarimenti forniti dalla Cassazione, ne emerge uno che assume rilevanza centrale nel nostro ordinamento giuridico in riferimento al regime di responsabilità degli intermediari. Infatti, la Suprema corte ha statuito che l'obbligo di rimozione o di disabilitazione dell'accesso ai contenuti illecitamente ospitati su una piattaforma digitale (quale quella oggetto di causa), discende dalla mera conoscenza da parte del fornitore del servizio di tali violazioni dei diritti d'autore, senza la necessità di ulteriori interventi di terze autorità.

Questo principio, già elaborato dal Tribunale di Napoli, in una sentenza del 3 novembre 2016 in cui i giudici rilevarono che l'obbligo di rimozione o di disabilitazione dell'accesso alla rete telematica imposto all'hosting provider contemplato dall'art. 16, comma 1 del dlgs 70/2003 (lett. a ed b) dovesse prescindere dalla presenza di un ordine dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza, risulta pienamente conforme al dettato della direttiva 2000/31/Ce sul commercio elettronico e della direttiva 2001/29/Ce sul diritto d'autore nella società dell'informazione. Tale circostanza conduce alla disapplicazione di quella parte delle norme contenute negli artt. 14-17 del dlgs 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/Ce che prevedono che, per la conoscenza degli illeciti e per la susseguente loro rimozione da parte degli

intermediari, sia necessario un intervento che coinvolga l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza (l'Ag. Com.).

La Cassazione, quindi, ricostruendo il quadro normativo comunitario e seguendo le linee interpretative dettate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha escluso che per attuare il precetto di cui all'art. 14.1.(b) della direttiva 2000/31/Ce, secondo il quale l'Isp «non appena al corrente dei fatti, agisca(no) immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso», sia richiesta la partecipazione attiva di terzi soggetti qualificati. Non risulta difficile comprendere che questo arresto muterà radicalmente l'atteggiamento manifestato per numerosi anni da taluni Isp verso le richieste di rimozione dei contenuti illeciti, i quali erano giunti a trasmettere alla polizia delle comunicazioni e alle procure della repubblica migliaia di raccomandate e di file digitali contenenti le diffide da essi ricevute da parte dei titolari dei diritti.

Con l'ordinanza in oggetto, la Suprema corte, dato atto che i gestori delle piattaforme digitali come Yahoo! possono assumere il ruolo di hosting provider «attivo», secondo i dettami delle più recenti decisioni della Corte di giustizia, qualora gli stessi non rimuovessero i contenuti abusivi di cui hanno avuto conoscenza dai titolari dei diritti, sarebbero responsabili di un illecito commissivo a mezzo di omissione in concorso con l'autore della violazione, cioè con colui il quale immette abusivamente in rete il contenuto protetto. Anche sotto



questo profilo possiamo asserire che la Corte di cassazione ha innovato rispetto alla precedente giurisprudenza precisando la natura degli obblighi che gli intermediari assumono con la conoscenza degli illeciti compiuti dai content provider ospitati sulle loro reti di comunicazione elettronica e stabilendo che la responsabilità tra i due soggetti coinvolti si configura come fra essi solidale.

Avuto riguardo alla sent. 7709/19, la Cassazione si è espressa sul tema dell'eventuale responsabilità per fatto illecito delle piattaforme digitali le quali, fornendo un servizio di ricerca dei contenuti protetti attraverso una search engine, indicizzano i collegamenti ipertestuali, dando altresì accesso alla visione dei contenuti abusivi. La Corte, con un ragionamento di grande sintesi, seppure non esaustivo sotto il profilo dell'esame delle decisioni della Corte di giustizia, ha escluso che il fornitore di un siffatto servizio possa essere ritenuto corresponsabile della violazione con l'autore dell'illecito, stante la natura di mero caching provider svolta dall'intermediario della piattaforma di ricerca, il quale non interferirebbe quindi con le informazioni trasmesse, ai sensi delle norme sul safe harbor. Si tratta di una decisione non dissimile da quella resa negli Stati Uniti il 27 febbraio 2018 dalla Court of appeal del Second circuit di New York la quale, nel decidere il merito di una controversia che contrapponeva un gigante televisivo americano e una piattaforma web, se da una parte ha inibito al portale di porre a disposizione dei propri clienti, a pagamento, un significativo numero di file video della durata di dieci minuti ciascuno, contenenti segmenti della programmazione di informazione del broadcaster, dall'altra, ha considerato legittima la funzione del sito web che permetteva di indicizzare le informazioni sui video presenti nell'archivio dell'emittente televisiva attraverso il motore di ricerca messo a disposizione degli utenti.

**C-lex, Studio legale*